



**DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
DI IMPORTO INFERIORE
ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA**

**(ai sensi dell’art.36 c.2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. c.d. Codice dei contratti pubblici
e delle Linee Guida ANAC 4/2016 e s.m.i.)**

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
TITOLO II PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	14
CAPO I ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	18
CAPO II AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA.....	25
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI.....	32

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente disciplinare regola le procedure di affidamento dei contratti pubblici, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea identificate dalla normativa vigente, espletate dall'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (di seguito anche solo "Istituto" o "INDIRE") ed aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture.
2. Il Disciplinare costituisce attuazione della disciplina presente nel Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 "Codice degli appalti e delle concessioni" e s.m.i. (di seguito anche "Codice dei contratti pubblici" o solo "Codice"), in conformità ai principi e alle norme dell'Unione europea, all'attività di regolazione e di indirizzo posta in essere dall'ANAC, allo Statuto di INDIRE ed al Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Istituto.
3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza.
4. Non è obbligatorio ricorrere al MePA per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro ovvero nei diversi limiti che potranno essere disposti dalle norme di legge che verranno emanate durante la vigenza del presente disciplinare.
5. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile per l'Istituto ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

Articolo 2 - Spese che non costituiscono appalto

1. Le disposizioni del presente disciplinare non si applicano a:

- a) spese per la pubblicazione di articoli scientifici su riviste scientifiche soggette a peer review ed eventuali spese di revisione linguistica applicate dalle riviste medesime;
- b) quote associative per associazioni scientifiche;
- c) quote di iscrizione ai fini della partecipazione a convegni, eventi o seminari di carattere scientifico o comunque inerenti all'attività di ricerca scientifica;
- d) diritti, tasse, tributi e contributi a enti pubblici e/o di rilevanza pubblica per i quali INDIRE sia tenuta, a qualunque titolo, al relativo pagamento.

2. Per le suddette tipologie di spesa è possibile effettuare pagamento con bonifico bancario oppure con carta di credito, nel rispetto dei limiti di spesa attribuiti al titolare e secondo le specifiche procedure amministrative interne in essere.

Articolo 3 - Principi di carattere generale

1. Le procedure di acquisizione regolate dal presente Disciplinare sono soggette ai principi generali contenuti nel Codice dei contratti pubblici e, in particolare, sono attuate nel rispetto:

- a) del *principio di economicità*, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione del contraente e dell'esecuzione del contratto;
- b) del *principio di efficacia*, che implica la congruità delle azioni della Stazione Appaltante rispetto al perseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinate;
- c) del *principio di tempestività*, che importa l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) del *principio di correttezza*, il quale richiede una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) del *principio di libera concorrenza*, che comporta l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

- f) dei *principi di non discriminazione e di parità di trattamento*, che impongono una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) dei *principi di trasparenza e pubblicità*, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) del *principio di proporzionalità*, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) del *principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti*, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- j) dei *criteri di sostenibilità energetica e ambientale*, che richiedono il rispetto dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- k) del *principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi* sia nella fase di svolgimento della procedura di selezione sia nella fase di esecuzione del contratto.

Articolo 4 - Principio di rotazione

1. Il principio di rotazione è finalizzato a favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e ad evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento agli affidamenti e agli inviti.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alla procedura in corso e quella immediatamente precedente e comporta, di regola, il divieto di coinvolgimento degli operatori economici invitati, affidatari o aggiudicatari della precedente procedura.
4. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico ovvero dello stesso settore dei servizi e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definite nell'art. 5.

5. In ogni caso la rotazione deve ritenersi attuata nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati, oppure, nel caso di utilizzo dell'elenco dei fornitori, che verranno invitati tutti gli operatori rientranti nella categoria merceologica oggetto di acquisizione.

6. Non determina limitazione numerica, ai sensi del comma precedente, la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.

Articolo 5 - Fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione

1. Al fine di evitare il rischio di una eccessiva compressione del principio di libertà dell'iniziativa economica – che potrebbe verificarsi in caso di applicazione della previsione del divieto di reinvito ad una gara di notevole valore a fronte di un affidamento (o di un mero invito) ad una precedente competizione di valore modesto, o addirittura irrisorio – si stabilisce che la rotazione potrà applicarsi solo agli affidamenti, di contenuto merceologico identico o analogo, che si collocano all'interno della stessa fascia. A tal fine, di seguito vengono indicate le seguenti fasce, differenziate fra servizi/forniture e lavori, che tengono conto, per i servizi, delle differenti fasce di importo individuate dall'ANAC ai fini della semplificazione delle procedure e, per i lavori, del sistema di qualificazione SOA attualmente in vigore:

a) per servizi e forniture:

- I fascia: fino a 5.000 euro;
- II fascia: da 5.001 euro fino a 20.000 euro;
- III fascia: da 20.001 euro fino a 39.999 euro;
- IV fascia: da 40.000 euro fino alla soglia di rilevanza comunitaria.

b) per lavori:

- I fascia: fino a 20.000 euro;
- II fascia: da 20.001 euro a 39.999 euro;
- III fascia: da 40.000 euro a 149.999 euro;
- IV fascia: da 150.000 euro fino a 309.600;
- V fascia: da 309.601 fino a 619.200 euro;
- VI fascia: da 619.201 euro fino a 999.999 euro.

Articolo 6 - Deroga all'obbligo di rotazione

1. In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione. In tale caso, è necessario fornire una specifica motivazione nella determina a contrarre che giustifichi la suddetta deroga.

2. In caso di affidamento o di aggiudicazione al contraente uscente o in caso di reinvio esteso al contraente uscente, è necessario evidenziare nella motivazione, in alternativa, almeno una delle seguenti condizioni:

- a) mercato ristretto a un numero ridotto di operatori economici e il grado di soddisfazione maturato nel precedente rapporto contrattuale (es. esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);
- b) competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

3. È possibile derogare al principio di rotazione per gli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, con scelta della Stazione Appaltante, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre o in atti equivalente.

Articolo 7 - Applicazione delle clausole sociali e CAM

1. Nelle procedure di cui al presente Disciplinare trovano applicazione le clausole sociali di cui all'art. 50 del Codice dei contratti pubblici.

2. Le clausole sociali si applicano per gli affidamenti dei contratti di servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.
3. Le clausole sociali non trovano applicazione per i contratti di fornitura di beni.
4. Trovano altresì applicazione nelle procedure di cui al presente disciplinare i criteri di sostenibilità energetica e ambientali di cui all'art 34 del Codice dei contratti pubblici.
5. L'applicazione delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali, contenute nei criteri minimi ambientali (CAM), saranno adottate nel rispetto della normativa in vigore e tenendo conto degli aggiornamenti/adozione di nuove categorie merceologiche consultabili su: <https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam>.

Articolo 8 - Valore delle acquisizioni e divieto di frazionamento

1. Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici. Salvo che non sia espressamente indicato, il valore è sempre da considerarsi al netto dell'IVA di legge.
2. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, in caso di ripartizione in lotti o stralci, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo, è obbligatorio dare conto nella determina a contrattare o documento equivalente della definizione del fabbisogno in relazione all'oggetto dell'acquisizione.

Articolo 9 - Tutela delle imprese di minori dimensioni

1. Nel predisporre gli atti delle procedure di acquisizione regolate dal presente Disciplinare, INDIRE tutela le realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Articolo 10 - Obblighi di trasparenza

1. Tutti gli atti delle procedure di acquisizione disciplinate dal presente documento sono soggetti agli obblighi di trasparenza che si ricavano dalla lettura combinata dell'art. 37 del dlgs. 14 aprile 2013, n. 33, per come modificato dal dlgs. 25 maggio 2016, n. 97 e l'art. 29 del d. lg. 18 aprile 2016, n. 50 del Codice dei contratti pubblici.
2. INDIRE pubblica nella sezione del sito "Bandi di gara e contratti" (<https://www.indire.it/amministrazione/bandi-di-gara-e-contratti/>), seguendo le indicazioni operative fornite dall'ANAC con delibera 1310/2016 e inerenti gli obblighi di pubblicazione della documentazione relativa ai contratti pubblici, per ogni procedura la determina a contrarre e tutti gli eventuali ulteriori provvedimenti amministrativi connessi alla fase di gara (ivi compresi dove previsti gli avvisi sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati) nonché gli atti relativi alle liquidazioni effettuate per i pagamenti dei corrispettivi contrattuali, al fine di rendicontare la gestione finanziaria del contratto.
3. Gli atti sono altresì pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso la piattaforma SCPSA (Servizio web finalizzato alla pubblicità degli avvisi, bandi ed esiti di appalti per lavori, forniture e servizi).

Articolo 11 - Programmazione

1. Entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del bilancio di previsione, ovvero dell'approvazione dello stesso da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'Istituto predispone un programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed un programma triennale dei lavori, nonché i relativi aggiornamenti annuali, secondo le modalità e nei limiti degli importi di cui al combinato disposto dall'art. 21 del Codice dei contratti pubblici e del Decreto MIT n.14 del 16 gennaio 2018. La programmazione avviene nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa, in conformità ai documenti di pianificazione e sulla base degli effettivi fabbisogni dell'Istituto.
2. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Istituto, sezione "Bandi di

gara e contratti”, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, se nel frattempo attivato, sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'ANAC.

3. L'inserimento nel programma biennale degli acquisti è condizione necessaria per l'avvio delle procedure di affidamento relative a forniture e servizi di importo stimato pari o superiore a € 40.000,00 (o altra soglia come definita dal Legislatore, anche in via temporanea), fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente.

4. L'inserimento nel programma triennale degli acquisti è condizione necessaria per l'avvio delle procedure di affidamento relative a lavori di importo stimato pari o superiore a € 100.000,00 (o altra soglia come definita dal Legislatore, anche in via temporanea), fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente.

5. L'Ufficio Affari Generali e Servizi Giuridici-Amministrativi dell'Istituto raccoglie le programmazioni di tutti gli Uffici e le Strutture di ricerca e predispone proposta di programma biennale degli acquisti e di programma triennale dei lavori.

6. Il programma biennale degli acquisti e il programma triennale dei lavori viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

7. Eventuali modifiche al programma biennale degli acquisti di beni e servizi o al programma triennale dei lavori possono essere autorizzate, a condizione che trovino copertura nel bilancio annuale approvato o in nuovi finanziamenti sopravvenuti in corso di anno o quando siano resi necessari da eventi imprevisti o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamenti, fino alla soglia di rilevanza europea prevista dalla legge. Le modifiche alla programmazione sono deliberate, previa presentazione di richiesta motivata, dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 12 - Responsabile unico del procedimento

1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, è nominato un Responsabile unico del procedimento (di seguito anche solo "RUP") per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

2. Il RUP è nominato con atto formale del Direttore Generale, ed è individuato, tra i dipendenti di ruolo dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura dell'Istituto e in relazione ai compiti per cui è nominato.
3. La sostituzione del RUP individuato nella programmazione non comporta modifiche alla stessa.
4. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio in possesso di analoghe caratteristiche o comunque di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere.
5. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.
6. Il RUP vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
7. Nella scelta del contraente il RUP si attiene alle procedure individuate dal presente Disciplinary, avendo cura di tenere comportamenti improntati ai principi di correttezza e buona fede nello svolgimento delle indagini di mercato, valuta la congruità dei prezzi in sede di offerta avvalendosi dei cataloghi *on line* del Mercato della Pubblica Amministrazione, ove disponibili, o altre fonti oggettive provenienti da terzi, nel rispetto del principio di economicità.
8. Il RUP verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore avvalendosi, laddove ritenuto necessario o opportuno, della figura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, in conformità a quanto previsto dagli artt. 101 e 111, del Codice dei Contratti Pubblici e del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.
9. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'ufficio competente per l'acquisto ed individua, ove ritenuto opportuno o necessario, uno o più dipendenti quali referenti dell'istruttoria.
10. In caso di procedure che richiedono particolari competenze tecniche/informatiche/ingegneristiche, il RUP può essere coadiuvato nella valutazione dei

preventivi da personale dipendente e non dell'Istituto in possesso delle necessarie competenze nella materia oggetto di affidamento.

Articolo 13 - Elenco degli operatori economici

1. INDIRE può istituire un Elenco di operatori economici, suddiviso per categorie e per fasce d'importo, dal quale selezionare quelli con i quali contrattare.

2. L'avviso di costituzione di un Elenco di operatori economici deve essere pubblicato sul profilo del Committente, nella sezione del sito "*Bandi di gara e contratti*", ed eventualmente anche con altre forme di pubblicità.

3. Il predetto avviso deve indicare:

- i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice che gli operatori economici devono possedere;

- le categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco;

- i requisiti speciali minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo;

- le modalità di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure, all'uopo prevedendo anche la possibilità del sorteggio, assicurando il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

4. L'operatore economico che intenda essere iscritto, attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva redatta secondo le pertinenti previsioni normative, ed è tenuto a informare prontamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti in precedenza dichiarati, anche ai fini della collocazione in una diversa sezione dell'elenco.

5. L'Istituto valuta le istanze pervenute nel termine non superiore a sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, e sussistendone i requisiti provvede alle relative iscrizioni.

6. L'Elenco formato viene aggiornato con cadenza almeno annuale, potendo tuttavia INDIRE provvedere in qualunque momento alla cancellazione, così come originariamente alla non iscrizione, di quegli operatori che abbiano falsamente dichiarato il possesso dei requisiti richiesti,

ovvero che, secondo motivata valutazione, abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate ovvero un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Possono parimenti essere esclusi quegli operatori economici che non abbiano presentato preventivi od offerte per almeno due volte nell'arco di un biennio.

7. Una volta costituito l'Elenco viene pubblicato nella apposita sezione "*Bandi di gara e contratti*" del sito di INDIRE, con ogni modificazione o aggiornamento successivo.

8. La consultazione dell'Elenco, ove costituito, avviene individuando gli operatori economici secondo le specifiche modalità previste con la determinazione che lo istituisce, con riferimento alla categoria merceologica e alla fascia d'importo in funzione della procedura specificamente in rilievo. Laddove sulla base di tali criteri possa essere individuata una pluralità di operatori idonei si procede utilizzando il criterio della rotazione, in quest'ultimo caso secondo modalità predeterminate funzionali a garantire la trasparenza e la parità di trattamento tra gli operatori.

9. Laddove non sia ancora stato istituito l'elenco degli operatori economici, ovvero per il caso in cui l'utilizzazione dello stesso non risulti concretamente utile, l'Istituto procede, anche in via informale, all'espletamento di indagini di mercato al fine di individuare operatori economici idonei, interessati all'espletamento dei lavori e/o dei servizi o alla fornitura di quei beni di cui INDIRE necessita rivolgendosi, in via preferenziale, agli operatori economici iscritti e abilitati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e sul portale START, messo a disposizione da Regione Toscana, come meglio specificato al successivo art. 19.

TITOLO II PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Articolo 14 - Modalità di affidamento dei contratti sotto soglia

1. Fermo restando l'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto che non richiedono apertura di confronto competitivo, ovvero le convenzioni quadro di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza ed il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo, INDIRE può procedere autonomamente all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, secondo le seguenti modalità:

- a) per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro (o altra soglia come definita dal Legislatore, anche in via temporanea), mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nonché, per i lavori, anche mediante amministrazione diretta;
- b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori (o altra soglia come definita dal Legislatore, anche in via temporanea), o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta;
- c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro (o altra soglia come definita dal Legislatore, anche in via temporanea), mediante la procedura negoziata di cui all'art. 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

- d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro (o altra soglia come definita dal Legislatore, anche in via temporanea), mediante la procedura negoziata di cui all'art. 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- e) per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea mediante ricorso alle procedure ordinarie. Per la disciplina di tali procedure si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici. Esse non verranno, pertanto, trattate nel presente Disciplinare.

Articolo 15 - Criteri di selezione del contraente

1. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art.80 del Codice, nonché dei requisiti speciali minimi (da definire in sede di determina a contrarre ovvero in separati atti quali lettere di invito o disciplinari di gara, richiamati per relazione in determina) di seguito indicati:

- a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, al fine di dimostrare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento o, in alternativa, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

2. Per l'affidamento di lavori, l'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale di cui alle lettere b) e c).

3. In caso di affidamento diretto e fatte salve altre ipotesi previste dalla legge anche in via temporanea, è facoltà dell'Istituto non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice. INDIRE ha, altresì, la facoltà di esonerare l'affidatario dalla prestazione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, in casi specifici, a condizione che tale scelta sia adeguatamente motivata e che l'esonero venga subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

4. L'operatore economico deve attestare il possesso dei requisiti di ordine generale e di quelli di ordine speciale, ove previsti, mediante un'apposita autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo (di seguito "DGUE). L'utilizzo di quest'ultimo è facoltativo in caso di ricorso alla procedura di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000 euro.

Articolo 16 - Criteri di aggiudicazione

1. Le procedure di acquisizione regolamentate dal presente Disciplinare sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Gli affidamenti diretti di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice sono di norma aggiudicati con il criterio del minor prezzo. Per affidamenti diretti di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) l'Amministrazione valuterà i preventivi sia in ragione del minor prezzo sia in ragione ad ulteriori elementi relativi all'oggetto della procedura di affidamento.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 95 del Codice, sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le procedure di acquisizione di:

- a) servizi in cui il costo della manodopera è pari o superiore al 50 per cento dell'importo totale del contratto;
- b) servizi sociali;

- c) servizi di ingegneria e architettura e altri servizi di natura tecnica e intellettuale se di importo pari o superiore a € 40.000,00 ovvero in tutti i casi in cui l'acquisizione sia funzionale all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione o inerente all'attività didattica;
- d) beni e/o servizi caratterizzati da notevole contenuto tecnologico e/o con carattere innovativo se di importo pari o superiore a € 40.000,00 ovvero in tutti i casi in cui l'acquisizione sia funzionale all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione o inerente all'attività didattica.

4. Per gli affidamenti di beni e servizi aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è possibile, se il RUP lo ritiene opportuno, nominare la commissione giudicatrice ai sensi dell'art.77 del Codice.

5. La scelta del criterio di aggiudicazione deve essere adeguatamente motivata nella determina a contrarre.

Articolo 17 - Verifica interesse transfrontaliero

1. Qualora si ricorra anche per importi sotto soglia europea a procedura aperta, INDIRE verifica se per un appalto o una concessione vi sia un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

2. Tale condizione non può essere ricavata, in via ipotetica, sulla base di elementi astratti e indiziari, ma deve risultare in modo chiaro da una valutazione concreta delle circostanze dell'appalto in questione. In particolare, a titolo esemplificativo, si deve tener conto dei seguenti elementi:

- a) l'importo dell'appalto in combinazione con il luogo di esecuzione dell'affidamento;
- b) le caratteristiche tecniche dell'appalto e le caratteristiche specifiche dei prodotti in causa;
- c) l'eventuale esistenza di denunce (reali e non fittizie) presentate da operatori ubicati in altri Stati membri.

3. Per l'affidamento di appalti e concessioni di interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti adottano le procedure di aggiudicazione adeguate e utilizzano mezzi di pubblicità atti a garantire

in maniera effettiva ed efficace l'apertura del mercato ad imprese estere nonché il rispetto delle norme fondamentali e dei principi generali del Trattato UE.

4. Si applica, in caso di criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, l'art. 97, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.

CAPO I

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI

Articolo 18 - Procedura di affidamento diretto

1. L'affidamento diretto e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture (o altra soglia come definita dal Legislatore, anche in via temporanea) può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) del Codice dei contratti pubblici, in conformità all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del predetto Codice.

2. I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante a cura del RUP.

3. La procedura di affidamento diretto si articola nelle seguenti fasi:

- a) Fase di avvio: indagine preliminare di mercato/esplorativa/acquisizione preventivi; determina a contrarre;
- b) Verifica dei requisiti dell'affidatario;
- c) Stipula del contratto.

Articolo 19 - Fase di avvio

1. La selezione degli operatori economici viene effettuata dal RUP, con il supporto degli uffici competenti, tra i soggetti iscritti all'Elenco degli operatori economici laddove istituito – con rilevanza della categoria dei lavori, servizi e forniture di interesse - ovvero tra gli iscritti abilitati al MePA e START – Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana, mediante avviso esplorativo pubblicato sul sito internet dell'Istituto ovvero tramite indagini di mercato ovvero tramite acquisizione di preventivi con richiesta informale agli operatori economici di interesse.
2. La tipologia di procedura, all'interno di quelle sopra individuate, viene scelta dal RUP sulla base dell'oggetto dell'affidamento e dell'importo stimato. Per procedure di importo stimato sopra i 40.000,00 euro, salvo eventuali ragioni di urgenza adeguatamente motivate, l'Amministrazione procede sempre tramite indagine formale di mercato.
3. Laddove istituito l'Elenco degli operatori economici, l'identificazione dell'affidatario dal medesimo costituisce modalità preferenziale di selezione, salvo il caso di diversa indicazione di legge.

Articolo 20 - Indagini di mercato

1. Ove ritenuto necessario, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può svolgere una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.
2. L'acquisizione di informazioni e le indagini esplorative del mercato sono preordinate a conoscere l'assetto del mercato, gli operatori dello stesso, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze dell'Istituto.
3. L'indagine di mercato si effettua tra i soggetti iscritti all'Elenco degli operatori economici - ove esistente la categoria di lavori, servizi o forniture di interesse - o individuati tramite apposito avviso esplorativo pubblicato sul sito internet dell'Istituto o con altra modalità ritenuta idonea, anche tenuto conto dell'importo e della natura dell'affidamento.

Articolo 21 - Determina a contrarre e provvedimento di affidamento

1. La procedura di affidamento diretto prende avvio con la determina a contrarre.
2. Nella determina a contrarre vanno almeno specificati:
 - a) l'interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - b) le caratteristiche dei beni e servizi che si intendono acquisire;
 - c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
 - d) l'indicazione del CIG (codice identificativo gara) e del CUP (codice unico di progetto) ove previsto;
 - e) la procedura che si intende seguire, con una sintetica indicazione delle ragioni;
 - f) (se necessario e solo per forniture e servizi) indicazione che non è possibile effettuare l'acquisto mediante il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) in quanto non risultano disponibili le categorie merceologiche relative al bene o al servizio che si intende acquisire;
 - g) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - h) le principali condizioni contrattuali.
3. Nel caso di affidamento diretto, in attuazione dell'art. 32, comma 2, del Codice, la determina a contrarre può essere semplificata e coincidere con il provvedimento di affidamento stesso.
4. Nel provvedimento di affidamento diretto, di cui al comma 3, devono essere specificati i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto dell'affidamento;
 - b) l'importo dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
 - c) gli elementi che identificano l'operatore economico individuato come affidatario, quale prestatore di servizi, fornitore di beni o esecutore di lavori;
 - d) le ragioni della scelta dell'operatore economico affidatario, con riferimento particolare alle modalità di individuazione dello stesso attraverso acquisizione di informazioni o indagine esplorativa di mercato, estrazione da un elenco, richiesta di preventivi o mediante una procedura selettiva, qualora l'Istituto abbia optato per tale percorso;

- e) il possesso, da parte dell'operatore economico affidatario, dei requisiti di carattere generale e dei requisiti speciali, quando richiesti.

Articolo 22 - Fase di verifica del possesso dei requisiti

1. Prima della stipula del contratto, INDIRE procede alla verifica del possesso dei requisiti richiesti in capo all'affidatario, secondo le modalità di seguito riportate.

2. Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000 euro, verifica:

- a) la veridicità delle dichiarazioni rese (anche mediante la presentazione del DGUE), secondo quanto prescritto dall'art. 71, comma 1, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nella misura del 5%, per anno solare, degli affidamenti diretti e degli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico (MePa) e/o comunque tutte le volte in cui sorgono dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese;
- b) il casellario ANAC;
- c) il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- d) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, per la verifica della sussistenza di eventuali procedure concorsuali visura camerale;
- e) la sussistenza dei requisiti speciali, ove previsti, e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A., in relazione a specifiche attività (es. iscrizione nelle cd. *white-list* di cui all'art. 1, comma 52 della Legge 190/2012 per le attività particolarmente soggette ad infiltrazioni mafiose).

3. Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000 euro e non superiore a 20.000 euro, verifica:

- a) la veridicità delle dichiarazioni (rese esclusivamente mediante il DGUE), secondo quanto prescritto dall'art. 71, comma 1, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nella misura del 5%, per anno solare, degli affidamenti diretti e degli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico (MePa) e/o comunque tutte le volte in cui sorgono dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese;
- b) il casellario ANAC;

- c) la sussistenza dei requisiti speciali, ove previsti, e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A.;
- d) la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lett. b) del Codice, mediante l'acquisizione: del certificato del casellario giudiziario; del certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate territorialmente competente; del documento unico di regolarità contributiva (DURC); del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, per la verifica della sussistenza di eventuali procedure concorsuali.

4. Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 20.000 euro, verifica la sussistenza del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività, in base ad apposita autodichiarazione, resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, secondo il modello del DGUE, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice. L'Istituto procede a tale verifica mediante i seguenti mezzi di prova:

- certificato del casellario giudiziario, con riferimento ai requisiti di cui all'art. 80 commi 1 e 2 del Codice;
- certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate territorialmente competente e documento unico di regolarità contributiva (DURC) in relazione ai requisiti di cui all'art. 80 comma 4 del Codice;
- casellario ANAC con riferimento ai requisiti di cui all'art. 80 comma 5 lettere a), c), f-ter), g), h), l) del Codice;
- certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, con riferimento ai requisiti di cui all'art. 80 comma 5, lett. b) del Codice;
- certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, con riferimento ai requisiti di cui all'art. 80 comma 5 lett. f) del Codice;
- certificato di ottemperanza alla Legge n. 68 del 12 marzo 1999, con riferimento ai requisiti di cui all'art. 80 comma 5 lett. i) del Codice;

- Certificato dei carichi pendenti, nel solo caso in cui nel DGUE l'operatore economico abbia dichiarato la sussistenza di condanne non definitive dalle quali possa risultare il grave illecito professionale di cui all'art. 80 comma 5, lett. c) del Codice.

5. Nel caso delle procedure di acquisto che si svolgono tramite l'utilizzazione delle piattaforme elettroniche, la stazione appaltante deve verificare esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali (se richiesti) ove i medesimi rientrino nel campione controllato dai gestori dei mercati elettronici. Nel caso, invece, in cui detti operatori economici aggiudicatari non ricadano nel citato campione, dovranno essere espletati tutti controlli riguardanti i suddetti requisiti di ordine generale.

6. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici dovranno essere effettuati controlli a campione nella misura del 5% per anno solare, in relazione agli affidamenti diretti effettuati. I controlli devono essere eseguiti anche tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato.

7. Il contratto stipulato a seguito di affidamento diretto deve comunque contenere espresse e specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: a) la risoluzione dello stesso; b) il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; c) l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Articolo 23 - Stipula del contratto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

2. Ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice, non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

Articolo 24 - Motivazione in caso di affidamento diretto

1. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato.
2. Nella motivazione circa la scelta dell'affidatario va dato conto:
 - a) del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
 - b) della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
 - c) di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario;
 - d) della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
 - e) del rispetto del principio di rotazione.
3. La congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente:
 - a) mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da almeno due o più operatori economici;
 - b) mediante comparazione dei listini di mercato;
 - c) mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
 - d) mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.
4. La valutazione comparativa di due o più preventivi di spesa rappresenta una *best practice*.

Articolo 25 - Affidamenti di modico valore

1. Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto deve, comunque, essere espressa, anche in forma sintetica, nella determina a contrarre semplificata.

CAPO II

AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA

Articolo 26 - Procedura negoziata

1. Fermo restando quanto indicato negli articoli precedenti in relazione agli affidamenti diretti e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 36 del Codice Appalti, la Stazione appaltante può, anche in relazione ad importi inferiori ad € 40.000 o ad € 150.000 (o altra soglia come definita dal Legislatore, anche in via temporanea), ricorrere alla procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici.
2. Per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro (o altra soglia come definita dal Legislatore, anche in via temporanea) e inferiore a 1.000.000 di euro, l'Istituto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del Codice, può ricorrere alla procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti.
3. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
4. La procedura negoziata per gli affidamenti sotto soglia si articola nelle seguenti fasi:
 - a) Fase di avvio con l'adozione della determina a contrarre;
 - b) Fase dello svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 - c) Fase del confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;
 - d) Determina di affidamento e verifica dei requisiti;
 - e) Stipulazione del contratto.

Articolo 27 - Determina a contrarre

1. La procedura prende avvio con la determina a contrarre (o atto equivalente) che deve avere il seguente contenuto minimo:

- a) l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- b) le caratteristiche delle opere, delle forniture, dei servizi che si intendono acquisire;
- c) l'indicazione del CIG (codice identificativo gara) e del CUP (codice unico di progetto) ove previsto;
- d) l'indicazione del nominativo del RUP;
- e) l'importo massimo stimato dell'affidamento (precisando, se dovuti, gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) e la relativa copertura finanziaria;
- f) (se necessario e solo per forniture e servizi) indicazione che non è possibile effettuare l'acquisto mediante il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) in quanto non risultano disponibili le categorie merceologiche relative al bene o al servizio che si intende acquisire;
- g) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni per le quali si intende adottare la procedura prescelta;
- h) i criteri di selezione dell'operatore economico;
- i) i criteri di selezione dell'offerta (nel caso in cui venga scelto il criterio del prezzo più basso, tale scelta deve essere motivata);
- j) numero degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, non inferiore al numero minimo previsto dallo stesso art. 36 del Codice;
- k) le principali condizioni contrattuali.

Articolo 28 - Indagine di mercato

1. L'Istituto può individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata facendo ricorso:

- ad un'indagine di mercato;

- attingendo i nominativi dall'Elenco degli operatori economici presenti su MePa e su START ovvero tramite RDO aperta rivolta a tutti gli operatori economici iscritti a MePA nella categoria merceologica oggetto dell'affidamento.

2. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti, a seconda dell'importo e della complessità dell'affidamento, nel rispetto dei principi di adeguatezza, proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici, nonché di altri fornitori esistenti, purché ne siano formalizzati i risultati nella determina a contrarre.

Articolo 29 – Avviso di manifestazione di interesse

1. L'avviso di manifestazione di interesse costituisce lo strumento più adeguato all'indagine di mercato volta ad individuare gli operatori economici da invitare.

2. L'avviso va pubblicato sul profilo del Committente, nella sezione "*Bandi di gara e contratti*". INDIRE assicura l'opportuna pubblicità dell'avviso, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. Pertanto, qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità, oltre quelle indicate, sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. L'avviso deve essere pubblicato per un periodo minimo di almeno quindici giorni, salva la possibilità di una riduzione del termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni

3. L'avviso deve indicare almeno:

- a) il valore dell'affidamento;
- b) gli elementi essenziali del contratto;
- c) i requisiti di idoneità professionale;
- d) i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;

- e) il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- f) i criteri di selezione degli operatori economici;
- g) le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

Articolo 30 - Individuazione degli operatori economici da invitare

1. Nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, vanno indicati i criteri di selezione, che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
2. Nel caso in cui si ritenga di non poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall'indagine di mercato, la stazione appaltante deve indicare, nell'avviso, il numero massimo di operatori che selezionerà ai fini del successivo invito, e i relativi criteri, nel rispetto dei principi di cui al precedente comma. La stazione appaltante tiene comunque conto del valore economico dell'affidamento nonché della volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.
3. Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici superiore a quello predeterminato in sede di avviso pubblico e non siano stati preventivamente previsti criteri ulteriori di selezione, si potrà procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa. In tale ipotesi, si provvederà a rendere tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
4. L'applicazione del principio di rotazione deve ritenersi attuato nel caso in cui non venga prevista nessuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati tramite avvio dell'indagine di mercato.

Articolo 31 - Confronto competitivo

1. Individuati i nominativi degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, nel rispetto del criterio di rotazione e sulla base dei criteri di selezione predeterminati nell'avviso di manifestazione di interesse o nell'avviso di istituzione dell'Elenco ed espressamente riportati nella determina a contrarre, l'Istituto procede ad avviare la fase del confronto competitivo.

2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori economici siano invitati contemporaneamente a presentare offerta, a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3, del Codice, oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico.

Articolo 32 - Lettera di invito

1. La lettera di invito deve contenere tutti gli elementi che consentano alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) il nominativo del RUP;
- c) i requisiti di ordine generale e speciale o, nel caso di operatori economici selezionati da un Elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- d) l'eventuale richiesta di garanzie;
- e) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- f) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- g) il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo. In tal caso, la soglia dell'anomalia dell'offerta sarà calcolata secondo uno dei metodi di cui al comma 2 dell'art. 97, purchè il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La stazione appaltante può prevedere l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. Tale facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, vanno indicati gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;

- h) la misura delle penali
- i) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- j) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

2. La data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa potranno essere indicati nella lettera di invito e offerta ovvero comunicati con successiva nota all'esito della scadenza dei termini di presentazione delle offerte.

Articolo 33 - Sedute di gara

1. Le sedute di gara possono esse svolte dal RUP, da un seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con l'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Le sedute devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

Articolo 34 - Determina di affidamento e verifica dei requisiti

1. Terminata la fase del confronto competitivo e individuato l'aggiudicatario con la proposta di aggiudicazione, l'Istituto provvede all'aggiudicazione.
2. Nel provvedimento di affidamento devono essere specificati i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto dell'affidamento;
 - b) l'importo offerto;
 - c) il nominativo dell'aggiudicatario, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti richiesti nella lettera di invito;
 - d) l'indicazione del RUP;

e) la copertura contabile.

3. La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è regolata dall'art. 36, comma 5, del Codice dei contratti pubblici. Si rinvia a quanto previsto nel presente Disciplinare all'art. 22, comma 4.

4. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice.

5. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato dell'Istituto, quest'ultimo, all'esito della procedura negoziata, pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.

Articolo 35 - Stipula del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto può avvenire mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

2. È esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b) del Codice, relativamente agli affidamenti previsti dall'art. 26, comma 1 del presente Disciplinare.

3. Si applica, invece, il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto in caso di affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro.

Articolo 36 - Esecuzione del contratto e verifica di conformità

1. L'esecuzione del contratto è diretta dal RUP, che ha il compito di verificare il rispetto dei patti, delle condizioni e dei termini contrattuali.

2. In fase di esecuzione del contratto il RUP si può avvalere, nel rispetto della normativa vigente, del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) o del Direttore dei lavori (DL) nonché degli altri soggetti previsti all'art. 101 del Codice.

3. I contratti relativi ad appalti di lavori, servizi e forniture sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

4. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37 - Modalità di attuazione ed indicazioni operative

1. Ai fini della più utile implementazione ed attuazione del presente Disciplinare, nonché ai fini della chiarificazione della disciplina di riferimento, gli Uffici dell'Istituto deputati alla gestione degli acquisti possono predisporre delle linee guida o circolari utili a supportare l'uniforme applicazione della normativa vigente, anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale e della prassi amministrativa delle preposte autorità di regolazione.

2. I predetti Uffici sono altresì abilitati alla compilazione di un Manuale operativo, il quale racchiuda le indicazioni contenute nel presente Disciplinare e nelle predette linee guida o circolari.

Articolo 38 - Norme di rinvio ed entrata in vigore del Disciplinare

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente documento, si rinvia al Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, e alle Linee Guida ANAC n. 4 recanti "*Procedure per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore*

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, con successive modificazioni, integrazioni ed aggiornamenti.

2. Il presente disciplinare potrà essere modificato in ragione di sopravvenute prassi interne all’Istituto ovvero per sopraggiunti aggiornamenti normativi in materia.

3. Il presente Disciplinare entra in vigore dalla data del decreto di approvazione ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito istituzionale di INDIRE.